

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ecobonus e sismabonus al 110% con diverso effetto "traino" - pag. 2
- Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta: conta la data di efficacia giuridica della cessione - pag. 4
- Il decreto Ristori cancella la seconda rata dell'IMU 2020. Per quali attività - pag. 6
- La mobilità dei professionisti nell'era del Covid - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Trasferimento del lavoratore: termini per l'impugnazione salvi con il ricorso cautelare - pag. 11
- Legge di Bilancio 2021: cassa integrazione gratuita e proroga del divieto di licenziamento - pag. 13
- Contribuzione Covid-19: versamento dilazionato per i Consulenti del Lavoro - pag. 15
- Indennità stagionali turismo Covid-19: riesame delle istanze rigettate entro il 19 novembre - pag. 15

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisore legale: come comunicare le carenze riscontrate nel controllo interno - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Investire in beni immateriali 4.0: quanto conviene alle imprese - pag. 20
- Bonus mobilità: come presentare la domanda - pag. 22

IMPRESA

- Brexit: le formalità doganali che vanno rispettate per non pagare sanzioni - pag. 25

IN EVIDENZA

Legge di Bilancio 2021: cassa integrazione gratuita e proroga del divieto di licenziamento

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Raggiunta l'intesa tra Governo e parti sociali sulla proroga della Cassa integrazione con causale Covid-19 e del divieto di licenziamento nella legge di Bilancio 2021. Il nuovo ciclo di 12 settimane di integrazione salariale sarà completamente gratuito per le imprese. Non saranno previsti, quindi, i contributi addizionali stabiliti, da ultimo, con il decreto Ristori per le imprese meno danneggiate dall'emergenza. Per la proroga del divieto di licenziamento si pensa, poi, ad una conferma delle deroghe attualmente concesse. Dalla prossima settimana si avvia un confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro.

12 settimane in più di **cassa integrazione con causale Covid-19**, tutte gratuite per le imprese, e proroga del **divieto di licenziamento** fino al **21 marzo 2021**. Sono le misure che confluiranno nella **legge di Bilancio 2021**, concordate da Governo e parti sociali nel corso di

incontri e interlocuzioni susseguite nelle giornate del 29 e del 30 ottobre scorsi.

Concertazione con Confindustria e sindacati

Sciolti i nodi con le singole associazioni di categoria e



Il decreto Ristori cancella la seconda rata dell'IMU 2020. Per quali attività

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Dopo le agevolazioni IMU previste dal decreto Agosto, anche il decreto Ristori interviene sull'imposta municipale unica, estendendo l'esonero dal pagamento del saldo 2020, in scadenza il 16 dicembre, anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività interessate dalle nuove misure restrittive dettate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per fruire dell'esonero, è richiesto che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Per il mancato gettito derivante dall'annullamento del versamento della seconda rata IMU è previsto un ristoro per i Comuni.

Il decreto Ristori (art. 9, D.L. n. 137/2020) stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per l'anno 2020 non è dovuta la **seconda rata dell'IMU**, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto, a

condizione che i relativi **proprietari** siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate

Le regole

Il nuovo annullamento del versamento della seconda rata IMU 2020 si aggiunge all'annullamento del versamento della seconda rata IMU 2020 stabilito con l'art. 78, di cui all'allegato 1 al decreto, a D.L. n. 104/2020.



Fisco

Detrazioni a confronto

Ecobonus e sismabonus al 110% con diverso effetto “traino”

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il costo sostenuto per l'esecuzione di lavori agevolati può essere integralmente recuperato beneficiando della maxi-detrazione del 110% prevista dal decreto Rilancio per lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica ovvero alla messa in sicurezza e alla prevenzione contro il rischio sismico. I presupposti e gli adempimenti per fruire delle due detrazioni sembrano analoghi, ma in realtà non è così. E la circostanza si riflette, inevitabilmente, anche sull'effetto “traino”, sensibilmente inferiore con riferimento ai lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.

L'art. 119 del **decreto Rilancio** (n. 34/2020) prevede due diverse opportunità per il **recupero integrale** del costo sostenuto per l'esecuzione di lavori agevolati:

- da una parte viene prevista la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% effettuando lavori finalizzati al **miglioramento della resa energetica**. L'obiettivo è, quindi, la realizzazione di un patrimonio ecosostenibile;

- dall'altra, si prevede la possibilità di fruire della medesima detrazione laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla **messa in sicurezza** e contro il **rischio sismico**. In tal caso il beneficio spetta solo nel caso in cui gli immobili siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 individuate dall'ordinanza n. 3274/2003. Si tratta di zone ad alto, medio e moderato rischio sismico.

Ad esempio

Nella zona 3 sono riconducibili i comuni di Firenze e di Torino.

I presupposti e gli adempimenti per fruire delle due detrazioni sembrano analoghi, ma in realtà non è così. Infatti, solo la prima tipologia di detrazione richiede un **effettivo risparmio energetico** e quindi il miglioramento di **almeno due classi energetiche** misurabili con l'APE ante e post intervento.

L'effetto “traino” diverso

I presupposti, al fine di beneficiare delle due detrazioni sono, come anticipato, notevolmente diversi e la circostanza si riflette, inevitabilmente, anche sull'effetto “traino”. Infatti, tale effetto è sensibilmente inferiore con riferimento ai lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.

Per quanto riguarda la prima tipologia di lavori, la disposizione di riferimento è costituita dal comma 2 secondo cui l'aliquota del 110% “si applica anche a tutti gli altri interventi di **efficientamento energetico** di cui all'articolo 14 del decreto - legge 4 giugno 2013, n. 63 [...], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad

almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”. Inoltre, è possibile fruire della maggiore detrazione del 110% anche per l'installazione di **impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su determinati edifici, e per l'installazione contestuale o successiva di **sistemi di accumulo integrati** nei predetti impianti. L'indicazione è contenuta nei successivi commi 5 e 6 dello stesso art. 119. In tale ipotesi la detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati il limite di spesa è pari a 1.000 euro per ogni kWh. Allo stesso modo la detrazione del 110% spetta anche per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, ai sensi del successivo comma 8.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'effetto “traino” nella Guida del 24 luglio 2020. In particolare, è stato precisato (cfr. pag. 4) che **anche il sismabonus è in grado di trainare** non solo i costi sostenuti per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, ma anche gli altri interventi di efficientamento energetico e l'installazione delle infrastrutture utilizzabili per la ricarica dei veicoli elettrici. A ben vedere, con riferimento a questi ultimi interventi, la norma non lo prevede espressamente. Infatti, l'art. 119, comma 2 fa riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico che possono fruire anch'essi della detrazione del 110%, se eseguiti congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 e non al sismabonus di cui al comma 4.

Analogamente, il comma 8 in esame, riguardante le colonnine elettriche fa riferimento ai lavori “trainanti” di cui al comma 1 e non, invece, al sismabonus.

La stessa Agenzia delle Entrate a pag. 10 e a pag. 14 della Guida “corregge il tiro” precisando che l'applicazione della detrazione del 110% alle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico e per l'installazione delle colonnine elettriche si ottiene

solo se tali interventi sono eseguiti “congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”.

Conseguentemente, la sola **esecuzione** degli **interventi** finalizzati alla **prevenzione del rischio sismico** non sarebbe sufficiente per “trainare” anche i costi sostenuti per l’efficientamento energetico e per i dispositivi di ricarica delle auto elettriche.

Il sismabonus, oltre all’effetto “traino” sull’installazione dell’impianto fotovoltaico e i sistemi di accumulo, consente di estendere la detrazione del 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Fisco

Le modifiche nel decreto Agosto

Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta: conta la data di efficacia giuridica della cessione

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA sorge alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, quindi già a decorrere dal periodo d'imposta 2020. È una delle modifiche introdotte, a seguito della conversione in legge del decreto Agosto, nella disciplina che consente di trasformare le attività per imposte anticipate (DTA) riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE ancora disponibili in credito d'imposta compensabili. Viene, inoltre, consentito l'utilizzo delle perdite riportabili nell'ambito del regime del consolidato fiscale.

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ha introdotto una misura di sostegno finanziario alle imprese volta ad incentivare la **cessione di crediti deteriorati** che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità: si tratta, in estrema sintesi, di un "nuovo regime speciale" di **conversione delle DTA** che ha riscritto l'art. 44-*bis* del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita 2019).

Leggi anche

- Cessione onerosa di crediti non incassati: le DTA diventano crediti d'imposta
- DTA convertibili in crediti d'imposta anche se non iscritte in bilancio

Nel dettaglio le società che cedono a titolo oneroso, **entro il 31 dicembre 2020**, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (rammentando che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto), possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- **perdite fiscali** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non ancora dedotto o fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Presupposto per accedere al beneficio

Il presupposto che deve sussistere per l'accesso al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti.

Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti

in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro: per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Con un esempio si può delineare meglio il beneficio concesso.

Esempio

Una società che intende cedere i propri crediti per 500.000 euro, potrà trasformare in credito d'imposta una quota massima di DTA pari a 100.000 euro (ossia 20% di 500.000 euro) dei componenti indicati dalla norma e, considerando l'aliquota IRES del 24%, il credito spettante sarà pari a 24.000 euro (100.000 x 24%).

Attenzione

Nelle ipotesi di crediti acquistati da soggetti terzi (e, quindi, anche da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che non sono controllate), per **valore nominale** deve intendersi il valore di acquisto del credito.

Rileva la data di efficacia giuridica della cessione

Il credito d'imposta nasce alla **data di efficacia della cessione** dei crediti deteriorati e tale data va ricondotta alla "data di **efficacia giuridica**" e, quindi, **già a decorrere dal periodo di imposta 2020**, cancellando ogni dubbio interpretativo inerente alla formulazione normativa impiegata che considerasse il momento di utilizzo del credito collegato all'efficacia dell'opzione (anziché alla data di efficacia giuridica della cessione) e, quindi, differito al periodo di imposta 2021.

Il presupposto centrale per l'applicazione della disciplina è costituito dunque dalla data di efficacia "giuridica" della cessione e da tale data opera la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta con l'annullamento delle relative posizioni soggettive: è

necessario, pertanto, far riferimento a una nozione giuridica di cessione e non a una nozione contabile, con conseguente irrilevanza dell'eventuale cancellazione o meno del credito ceduto dal bilancio o del diverso momento in cui questa cancellazione avviene (come accade, ad esempio, nel caso di cessione del credito pro-soluto).

Dalla data di efficacia si avranno in capo al cedente i seguenti **effetti**:

- non saranno computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR relative alle attività per imposte anticipate complessivamente "trasformate" in credito d'imposta;
- non saranno deducibili, né fruibili come credito IRAP, le **eccedenze ACE** relative alle attività per imposte anticipate complessivamente "trasformate" in credito d'imposta.

Estensione del beneficio alle società trasparenti

La legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) apre la possibilità di fruizione dell'agevolazione alle **cessioni di crediti effettuate da società di persone** (oltre alle società trasparenti del mondo IRES di cui all'art. 115 TUIR), con ciò ammettendo esplicitamente l'accesso all'agevolazione anche per tali soggetti. In siffatti casi, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze ACE attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'art. 5 TUIR. In tal caso, l'**opzione è esercitata dai soci** che abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta.

Avremo, di conseguenza, che alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti:

- non saranno computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 8 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- non saranno deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito di imposta.

Manca, tuttavia, nella norma una modalità chiara di computo delle imposte anticipate da trasformare in ordine all'aliquota IRPEF da utilizzare, per cui si attende **apposito chiarimento**.

Il beneficio nel consolidato fiscale

Nelle ipotesi di adesione al regime del **consolidato**

fiscale, la società cedente può considerare non soltanto le proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE, ma anche, in caso di incapacienza, "le perdite **complessivamente** riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico".

L'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" va riferito nella sostanza oltre che alle perdite fiscali prodotte dalla società cedente e trasferite al gruppo (e non ancora utilizzate da quest'ultimo), anche a quelle prodotte da altri partecipanti alla tassazione di gruppo (sempre se non utilizzate) evitando, in tal modo, che si generi una possibile disomogeneità applicativa dell'agevolazione fra società che, essendo tassate su base individuale, hanno mantenuto la disponibilità delle proprie perdite e società che, invece, aderendo a una tassazione di gruppo, hanno conferito le proprie perdite fiscali nel perimetro del consolidato fiscale.

Modifiche di analogo tenore sono previste per le società cedenti che hanno optato per il regime della **trasparenza fiscale** di cui all'art. 115 TUIR per le quali è prevista la possibilità di convertire le perdite fiscali e le eccedenze ACE eventualmente già attribuite ai soci e da questi non ancora consumate.

In queste fattispecie dovrà essere chiarita la modalità di calcolo del credito, tenuto conto che si tratta di soggetti che, in costanza di trasparenza, non liquidano una propria IRES.

Crediti non originati dal cedente

Nelle ipotesi di operazioni di cessione di crediti non originati dal cedente ma da quest'ultimo a sua volta acquisiti viene stabilito che, in caso di cessione di un credito oggetto di precedente acquisto da società non appartenenti al medesimo gruppo, assume rilevanza il **valore di acquisto del credito** anziché il valore nominale; viene ulteriormente previsto che nel caso in cui la prima cessione del credito sia avvenuta **infragruppo**, per la seconda **cessione al di fuori del gruppo** si può invece prendere a riferimento il **valore nominale** del credito, tenuto conto che quello è il vero esborso di liquidità sostenuto dal gruppo stesso al momento dell'originario finanziamento.

Attenzione

Assumono rilevanza, ai fini della disciplina, solo le eccedenze ACE che sono utilizzabili nei successivi periodi d'imposta, con esclusione quindi di quelle che sono state già trasformate in crediti d'imposta da utilizzare ai fini IRAP, pur in assenza di un loro effettivo utilizzo.

Fisco

Le nuove misure anti Covid

Il decreto Ristori cancella la seconda rata dell'IMU 2020. Per quali attività

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Dopo le agevolazioni IMU previste dal decreto Agosto, anche il decreto Ristori interviene sull'imposta municipale unica, estendendo l'esonero dal pagamento del saldo 2020, in scadenza il 16 dicembre, anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività interessate dalle nuove misure restrittive dettate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per fruire dell'esonero, è richiesto che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Per il mancato gettito derivante dall'annullamento del versamento della seconda rata IMU è previsto un ristoro per i Comuni.

Il decreto Ristori (art. 9, D.L. n. 137/2020) stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per l'anno 2020 non è dovuta la **seconda rata dell'IMU**, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto, a **condizione** che i relativi **proprietari** siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate

Le regole

Il nuovo annullamento del versamento della seconda rata IMU 2020 si aggiunge all'annullamento del versamento della seconda rata IMU 2020 stabilito con l'art. 78, D.L. n. 104/2020.

Pertanto, le nuove disposizioni non sono dirette a

superare quanto già statuito dal citato art. 78 che restano ferme per espressa dizione normativa.

Il nuovo annullamento riguarda gli immobili e le relative pertinenze.

È inoltre richiesto che i proprietari degli immobili esonerati siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili esonerati

Infine, ai fini della individuazione degli immobili e delle relative pertinenze oggetto di esonero si fa rinvio alla tabella delle attività, individuate con il **codice ATECO**, di cui all'allegato 1 al decreto Ristori.

In dettaglio, sono esonerati dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2020 gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le seguenti attività:

Codice	Tipologia
493210	Trasporto con taxi
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante

561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400	Attività di proiezione cinematografica
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
855209	Altra formazione culturale
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110	Gestione di stadi
931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di club sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420	Stabilimenti termali
960905	Organizzazione di feste e cerimonie

Nella relazione che accompagna il D.L. n. 137/2020 è precisato che le fattispecie già contemplate dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella, innanzi vista, allegata al D.L. n. 137/2020 e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

La cancellazione della seconda rata IMU prevista nel decreto Agosto

Per completezza si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 78 del D.L. n. 104/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 relativa:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari

siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Limiti della Commissione europea

Le disposizioni riguardanti l'esonero della seconda rata IMU 2020 contenuta nel decreto Ristori si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Ristoro per i comuni per il mancato gettito

È previsto il ristoro per i comuni per il mancato gettito derivante dall'annullamento del versamento della seconda rata IMU.

Fisco

I risultati della ricerca

La mobilità dei professionisti nell'era del Covid

Maggiore disponibilità a scegliere soluzioni elettriche o ibride, aumento della riflessività legata all'acquisto, titubanze improvvise su car sharing e altri sistemi condivisi: ecco come il Covid ha trasformato l'opinione dei professionisti sull'e-mobility.

Mobilità verde, auto ibride o ricaricabili in garage, batterie con autonomia sempre maggiore. La comunità dei **professionisti**, di cui fanno parte avvocati, ingegneri, commercialisti e architetti, si conferma molto attenta al tema dell'elettrificazione nel mondo dell'automobile.

A dirlo è la seconda edizione del report **"L'e-mobility vista dai professionisti di domani"**. Un **sondaggio** realizzato nel 2020 da Wolters Kluwer in collaborazione con Audi per inquadrare il punto di vista del mondo dei professionisti rispetto alla mobilità sostenibile. Che, quest'anno, si avvale di riflessioni importanti, pesantemente **influenzate dalla pandemia**.

Se vuoi scaricare subito le statistiche integrali, clicca qui

Passione elettrica

Un primo dato che colpisce è come **quasi il 60%** dei 1676 intervistati **prenderà in considerazione l'acquisto di un'auto elettrica** in quanto la ritiene la vettura del futuro. Un anno fa solo il 48% avrebbe scommesso sulla e-car, segno che è mutata in positivo la percezione dell'auto a batteria come elemento centrale nella trasformazione dei trasporti.

Ma come immaginano la mobilità i lavoratori di domani?

Sicuramente si aspettano un passaggio all'ibrido prima che all'elettrico. Circa il 75% conosce infatti la differenza tra e-car e ibrida e segnala che si è informato in merito. Un dato positivo rispetto al 2019 quando la quota di professionisti informati si fermava al 70%.

Per i professionisti, in buona parte lavoratori autonomi, l'orizzonte dell'e-mobility è lontano: il 52% stima che ci vorranno tra i 15 e i 20 anni per avere almeno la metà delle auto circolanti ricaricabili. Però la curiosità rispetto alla trasformazione in corso è diffusa, complice anche gli **sgravi fiscali** previsti da decreto Rilancio per le auto elettriche e ibride: il 48% degli intervistati si è informato sui vantaggi economici e sui requisiti per ottenere il bonus mentre resta ancora bassa (16%) la quota di liberi professionisti che vede nei bonus uno degli strumenti principali per la diffusione delle auto

a batteria.

L'impatto del Covid

Il report di Wolters Kluwer sintetizza anche gli **effetti della pandemia** rispetto alla percezione dei professionisti di trasporti e mobilità. Chiaramente la quarantena ha imposto una modifica sostanziale del lavoro di questa fetta di popolazione. Nei mesi di lockdown, il 79% degli intervistati ha lavorato da casa o in luoghi diversi dall'ufficio e, tra questi, il 45% parla di un impatto positivo sulla propria vita lavorativa.

Tuttavia, dopo il lockdown, solamente il 19% ha cambiato le proprie abitudini in termini di mobilità. Se si guarda al mezzo prediletto, infatti, l'automobile regna e non solo per il lavoro ma anche per i viaggi di piacere. Nel dettaglio, l'81% del campione possiede un'auto di proprietà e il 47% la utilizza tutti i giorni per recarsi al lavoro. Un dato che si spiega anche guardando ai chilometri percorsi: il 58% dei professionisti percorre da 11 a oltre 15 km al giorno per questioni di lavoro. Ad oggi **l'alimentazione più utilizzata è il Diesel** (53%), seguita dall'alimentazione a benzina (30%).

Il report certifica anche il **crollo del car sharing** tra i professionisti, che lo giudicano meno sicuro nel 69% dei casi.

Per il **71% dei rispondenti** la pandemia non accelererà però la diffusione delle auto elettriche, anzi il cambiamento sarà legato alla convinzione che l'auto a batteria sia vantaggiosa in termini di comfort, che resta irrinunciabile per gli intervistati.

La buona notizia è che il **52% degli intervistati** ritiene che le **auto elettriche o ibride** siano **adatte alle loro esigenze**. La sfida è quindi per i costruttori presentare e far provare modelli di e-car a misura di lavoratore.

Riportiamo infine i risultati della Survey del 2019:

- hanno risposto circa 2.400 utenti, per la maggior parte uomini over 45;
- il **79% dei rispondenti ha un'auto di proprietà** che usa tutti i giorni (49% dei rispondenti) per andare a lavoro;
- il 69% degli utenti dichiara molto o veramente importante la sostenibilità ambientale quando deve effettuare scelte nell'ambito della mobilità; il 38% pensa che entro 10 anni, o prima, metà delle auto sarà elettrica; il **48% pensa che l'auto elettrica sia l'auto del futuro**;
- le **auto elettriche e a metano** sono riconosciute per i **vantaggi in termini di consumi/costi** dal **56%** dei rispondenti, soprattutto in **ambito aziendale (67%)**;
- gli utenti prediligono berline (34%) e SUV (33%) rispetto a monovolume e station wagon; l'acquisto di un'auto di **proprietà** (51%), rispetto al noleggio a lungo termine (21%), soluzioni alternative (23%) e

leasing (5%); tra gli accessori sono particolarmente rilevanti il sistema di navigazione integrato (il 47% lo definisce “importante”) e il cruise control adattivo (39%).

Per scaricare il documento integrale, clicca qui

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Anche per il licenziamento

Trasferimento del lavoratore: termini per l'impugnazione salvi con il ricorso cautelare

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il ricorso cautelare del lavoratore contro il trasferimento o altri atti del datore di lavoro, compreso il licenziamento, al pari del ricorso ordinario e della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, può impedire la decadenza dall'impugnativa del provvedimento datoriale, purché proposto nel termine di 180 giorni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2020 sul caso di un lavoratore che aveva proposto, nei termini, ricorso d'urgenza contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro nella sede di un'altra regione, ma non aveva, poi, anche promosso il giudizio di merito nello stesso termine di 180 giorni previsto dal legislatore per impedire la decadenza dall'impugnazione.

La Corte costituzionale torna ad occuparsi delle questioni legate al **mondo del lavoro** e questa volta lo fa attraverso una disposizione che riguarda il processo, intervenendo sul comma 2 dell'art. 6 della legge n. 604/1966 che già era stato ritoccato con la legge n. 183/2010. Tutto ciò è avvenuto con la sentenza n. 212 depositata il 14 ottobre 2020.

Prima di commentare la decisione credo che sia, quantomai opportuno, riportare il dispositivo della sentenza: "Va dichiarata l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non prevede che l'**impugnazione** è **inefficace** se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di **tentativo di conciliazione ed arbitrato**, anche dal deposito del **ricorso cautelare** anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669-bis, 669-ter e 700 cpc".

La questione di legittimità

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Catania a fronte di una vicenda che aveva visto contrapposto un **lavoratore disabile** ad una **grossa catena della grande distribuzione commerciale** per un provvedimento di trasferimento dalla sede di lavoro in un'altra sede ubicata in Regione diversa: il dipendente aveva **impugnato il trasferimento** con **ricorso di urgenza** ex art. 700 cpc ma non aveva promosso il giudizio di merito nei centottanta giorni successivi. L'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, secondo il Tribunale, determinava una sproporzione di trattamento irragionevole in quanto impediva al dipendente, per un aspetto prettamente formale, di avere una decisione rispetto a quanto richiesto con urgenza: il tutto, in una situazione nella quale attraverso il ricorso cautelare era stato contestato, in maniera del tutto

idonea, il trasferimento.

L'esame della Consulta e i suoi pregi

La disamina della Corte parte dalla individuazione delle due vie già previste dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 604/1966 finalizzate al mantenimento della efficacia della **impugnazione extra giudiziale**: il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale e la comunicazione all'altra parte della richiesta di tentativo di conciliazione ed arbitrato.

L'esame della Consulta per quel che concerne il deposito del ricorso presso la cancelleria ha il pregio di aver fatto:

- a) Un "excursus" storico sulla normativa originaria che prevedeva, una volta impugnato il licenziamento nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, la possibilità di **depositare il ricorso** entro i **termini della prescrizione quinquennale**;
- b) L'**inefficacia del ricorso** se prodotto **dopo i 180 giorni** previsto dal comma 38 dell'art. 1 della legge n. 92/2012 (prima erano divenuti duecentosettanta);
- c) L'applicabilità (art. 32, comma 4, della legge n. 183/2010) del regime del ricorso al giudice ai **contratti a termine**, con decorrenza dalla data di scadenza, alla cessazione dei contratti di lavoro ex art. 2112 c.c., con decorrenza dalla data del trasferimento, alle ipotesi in cui si richieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ci si riferisce agli articoli 412, 412-ter e 412-quater. I casi appena richiamati fanno riferimento alla possibilità di una **risoluzione arbitrale della controversia** come conseguenza della mancata conciliazione avanti alla commissione provinciale istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro (art. 412 cpc), alla risoluzione arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva (art. 412-ter) ed a quella ex art. 412-quater ove

il Legislatore ha previsto una procedura caratterizzata da una estrema puntigliosità che nei dieci anni di vigenza della norma è rimasta pressochè inutilizzata come anche quella ex art. 412 cpc.

La tutela cautelare

La Corte, dopo aver puntualmente esaminato i vari ricorsi alla procedure arbitrali, che lei stessa definisce un “complesso meccanismo”, ritiene che la mancata previsione dell’inserimento del ricorso cautelare quale atto idoneo, se proposto nel termine di decadenza, ad impedire l’inefficacia della impugnazione extra giudiziale, si ponga in **contrasto con il principio di eguaglianza** previsto dall’art 3 della Costituzione, se comparato alla idoneità riconosciuta alle altre due ipotesi. Infatti, la tutela cautelare è uno strumento per rendere effettiva la tutela giurisdizionale. Nel **processo del lavoro** la tutela cautelare è **molto importante** perché il ritardo nella risposta dell’ordinamento giudiziario potrebbe creare un pregiudizio particolarmente grave, avuto riguardo che tutte le controversie che sono regolamentate dall’art. 409 cpc sono particolarmente

importanti ed investono, talora, la stessa dignità dei lavoratori. La sanzione della **perdita di efficacia della impugnativa di un trasferimento**, nonostante il tempestivo ricorso cautelare ex art. 700 cpc, si pone in contrasto anche con il principio di ragionevolezza che la Consulta ha sempre tutelato pur in presenza della ovvia discrezionalità di cui gode il Legislatore.

La tutela cautelare, conclude la Corte, essendo riconducibile sia all’esercizio della giurisdizione (art 24, comma 1, Cost.) che alla garanzia del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) non può avere un trattamento peggiore rispetto agli altri sistemi di composizione delle liti di lavoro.

In conclusione

Ora, sulla base di tale decisione il Tribunale di Catania potrà pronunciarsi sulla questione che ha dato origine al ricorso alla Consulta: **il trasferimento, impugnato con il ricorso cautelare, è fondato o meno?**

Senza la decisione che ho, brevemente, commentato ciò non sarebbe stato possibile, attesa la decadenza prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966.

Lavoro e Previdenza

Accordo con le parti sociali

Legge di Bilancio 2021: cassa integrazione gratuita e proroga del divieto di licenziamento

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Raggiunta l'intesa tra Governo e parti sociali sulla proroga della Cassa integrazione con causale Covid-19 e del divieto di licenziamento nella legge di Bilancio 2021. Il nuovo ciclo di 12 settimane di integrazione salariale sarà completamente gratuito per le imprese. Non saranno previsti, quindi, i contributi aggiuntivi stabiliti, da ultimo, con il decreto Ristori per le imprese meno danneggiate dall'emergenza. Per la proroga del divieto di licenziamento si pensa, poi, ad una conferma delle deroghe attualmente concesse. Dalla prossima settimana si avvia un confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro.

12 settimane in più di **cassa integrazione con causale Covid-19**, tutte gratuite per le imprese, e proroga del **divieto di licenziamento** fino al **21 marzo 2021**. Sono le misure che confluiranno nella **legge di Bilancio 2021**, concordate da Governo e parti sociali nel corso di incontri e interlocuzioni susseguite nelle giornate del 29 e del 30 ottobre scorsi.

Concertazione con Confindustria e sindacati

Sciolti i nodi con le singole associazioni di categoria e definite, nel decreto Ristori, le **misure di sostegno** a favore dei settori produttivi le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal **DPCM del 24 ottobre scorso**, il Governo ha aperto alla concertazione con le parti sociali per definire il pacchetto di interventi alla base della prossima Manovra finanziaria.

Al centro del confronto il tema della proroga del blocco dei licenziamenti della cassa integrazione Covid.

Incassato il sì di Confindustria, subordinato alla previsione di un nuovo ciclo di integrazioni salariali gratuito e **senza "costi aggiuntivi" per le imprese**, il premier **Conte**, i ministri del Lavoro **Nunzia Catalfo**, dell'Economia e Finanze **Roberto Gualtieri** e dello Sviluppo economico, **Stefano Patuanelli** hanno incontrato, il 30 ottobre scorso, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, **Maurizio Landini**, **Annamaria Furlan** e **Pierpaolo Bombardieri**.

L'incontro si è concluso positivamente con un accordo, che ha ricevuto anche il via libera dalla Ragioneria generale dello Stato.

Divieto di licenziamento e Cassa integrazione COVID

Per far fronte ad un bilancio occupazionale che potrebbe rivelarsi drammatico, e per non aggravare ulteriormente le imprese con costi aggiuntivi, l'Esecutivo opererà su **due fronti** nella legge di Bilancio 2021.

Per un verso, si intende rinnovare il **divieto di licenziamento fino al 21 marzo 2021**. L'intervento, molto caldeggiato dai sindacati, mira a scongiurare i rischi

che la crisi economica e produttiva possa generare una voragine occupazionale a danno dei lavoratori impiegati nei settori più a rischio.

Per il nuovo periodo di blocco dei licenziamenti dovrebbero essere confermate le regole in vigore fino al prossimo 31 gennaio e previste da ultimo dal decreto Ristori, in vigore dallo scorso 29 ottobre, prolungando fino al 21 marzo 2021:

1) il divieto di avvio delle procedure di **licenziamento collettivo** ex legge n. 223/1991;

2) il divieto di intimare **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo**;

2) la sospensione delle **procedure pendenti**.

Dovrebbero poi essere confermate, con ogni probabilità, anche le **deroghe** attualmente previste per i casi di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva** dell'attività dell'impresa per messa in liquidazione della società, ovvero nelle ipotesi di **fallimento dell'impresa** o con riguardo alla stipula di un accordo collettivo aziendale, da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di **incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro** limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso.

Parallelamente all'estensione del divieto di licenziamento, la legge di Bilancio 2021 dovrebbe prevedere ulteriori **12 settimane di Cassa integrazione Covid** che, a differenza di quanto stabilito per il secondo ciclo di 9 settimane del decreto Agosto e per le settimane del decreto Ristori, dovrebbe essere completamente gratuite per tutte le imprese.

Le ulteriori settimane dovrebbe essere fruite a conclusione del ciclo delle **6 settimane** del decreto Ristori che vanno usufruite (si ricorda) tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sia dalle imprese che hanno esaurito le settimane di Cassa integrazione del Decreto Agosto sia da parte delle imprese soggette a chiusura o a limitazione delle attività economiche.

Leggi anche Cassa integrazione: proroga di 6

settimane fino al 31 gennaio 2021

Si ricorda che il decreto Ristori, per fruire delle 6 settimane di CIG, prevede un costo per le aziende meno danneggiate dalla pandemia che si traduce nell'applicazione di un'**aliquota contributiva addizionale** differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;

- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

La Cassa integrazione è invece **gratuita** per i datori di lavoro che hanno subito una **riduzione di fatturato pari o superiore al 20%**, per chi ha avviato l'**attività dopo il 1° gennaio 2019** e per le **imprese interessate dalle restrizioni** del DPCM 24 ottobre 2020.

Legge di Bilancio e occupazione

Con la legge di Bilancio 2021 il Governo, in continuità con le previsioni degli ultimi decreti emergenziali, mira a rafforzare le misure di sostegno per imprese e lavoratori danneggiati dalla lunga crisi economica provocata dall'emergenza Covid.

Con riguardo agli **effetti** della pandemia **sull'occupazione**, è il caso di citare gli interessanti risultati della recente indagine curata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle PMI".

Dall'indagine emerge un **quadro preoccupante** per le **PMI italiane** che, nel prossimo futuro, complice l'emergenza Covid, potrebbero perdere circa 1 mln di

dipendenti tra inizio 2020 e 2021 e con un bilancio pesante per le aziende con meno di 250 i cui organici potrebbero contrarsi di circa il 10%.

Ristorazione, cultura, spettacolo e sport sono i settori più colpiti e che hanno registrato un maggior numero di posti di lavoro persi durante il lockdown dei primi mesi dell'anno. E le imprese appartenenti a questi settori, con le ultime restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, rischiano ora la chiusura definitiva.

Secondo il focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "Le nuove restrizioni: chi rischia il lavoro", tra il 2° trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, il numero degli occupati nel settore della ristorazione è calato di 158 mila unità, per una contrazione del 13% mentre per le attività creative, artistiche e di intrattenimento si registra un calo degli occupati del 6,6%, e nel settore dello sport, con 7,4% lavoratori in meno.

Inoltre, a rischiare di più la perdita del lavoro sono le **donne**. Tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, si sono infatti registrate 470 mila occupate in meno, per un calo nell'anno del 4,7% (vs un decremento dell'occupazione maschile del 2,7%, -371 mila occupati). Su 100 posti di lavoro persi (in tutto 841 mila), quelli femminili rappresentano il 55,9% (focus "Ripartire dalla risorsa donna" della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro).

Verso la riforma degli ammortizzatori sociali

Gli incontri del 29 ottobre con Confindustria e del 30 ottobre con i sindacati confederali rappresentano solo i primi di una lunga serie di appuntamenti che vedranno impegnati Esecutivo e parti sociali nella definizione delle misure della prossima Manovra finanziaria.

Parallelamente, si avvia l'atteso confronto tra Governo, sindacati e Confindustria per l'avvio delle **riforme strutturali** degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

Lavoro e Previdenza

Dall'Enpac

Contribuzione Covid-19: versamento dilazionato per i Consulenti del Lavoro

Arrivano dall'ENPACL, con una delibera adottata ad ottobre 2020, le istruzioni per il versamento, anche a rate, della contribuzione obbligatoria dovuta dai Consulenti del Lavoro per l'anno in corso. In conseguenza dell'epidemia Covid-19, che ha messo a dura prova la stabilità economica degli studi professionali di categoria, il versamento potrà avvenire in misura dilazionata dal prossimo mese di novembre fino al 2022. La dichiarazione del volume d'affari deve essere presentata entro il 30 novembre.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPACL ha approvato, in data 8 ottobre 2020, una delibera che, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica che sta interessando anche gli studi dei **Consulenti del Lavoro**, prevede:

- la conferma al 30 novembre 2020 del prorogato termine per la presentazione on line della **dichiarazione del volume d'affari IVA** e del **reddito professionale** prodotti nel 2019;
- un ulteriore differimento dei termini di versamento della **contribuzione obbligatoria** dovuta all'ENPACL per l'anno 2020.

Versamento contribuzione

Il versamento della contribuzione soggettiva dovuta per l'anno 2020 è effettuato dagli iscritti secondo una delle due seguenti modalità:

- a) il **100%** della contribuzione dovuta, in un massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da **novembre 2020**;
- b) il **50%** della contribuzione dovuta, in un numero massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020, e il restante 50% in un numero massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da **maggio 2021**;

Previsioni in deroga

Agli iscritti che dichiarino all'ENPACL un reddito professionale prodotto nell'anno 2019 **fino a 35.000 euro** nonché ai Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex **zona rossa**), è consentito versare il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire

da maggio 2021

Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Indennità stagionali turismo Covid-19: riesame delle istanze rigettate entro il 19 novembre

Nel messaggio n. 4005 del 2020, l'INPS detta le istruzioni per la gestione degli esiti in reiezione delle istanze per l'erogazione delle indennità Covid-19, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica. Entro i prossimi venti giorni, i soggetti interessati possono presentare istanza di riesame via mail o attraverso l'apposita funzionalità presente nel portale istituzionale.

L'INPS, con il messaggio n. 4005 del 30 ottobre 2020, interviene riguardo le misure di **sostegno al reddito**, introdotte in favore dei **lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo** e degli **stabilimenti termali** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi" > "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.

Riesame amministrativo

Entro il termine del **19 novembre 2020** l'utente interessato può inviare la documentazione:

- attraverso il **link "Esiti"**, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1.000 euro", esponendo i motivi di reiezione e allegando i documenti richiesti per il riesame.
- via **email** alla casella riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

L'indennità aggiuntiva è **incompatibile** con i

trattamenti di Cig: laddove venga accertato che l'integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/10/2020, n. 4005

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Invalità civile: QR code per verifica la automatica della sussistenza dei requisiti

Con il messaggio n. 4019 del 2020, l'INPS interviene riguardo le modalità di riconoscimento della sussistenza dello stato di invalidità civile, necessario per l'accesso alle agevolazioni ad esso collegate, attraverso il QR Code. In particolare nel documento di prassi vengono fornite le modalità di rilascio e verifica del codice quick-response.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 4019 del 30 ottobre 2020, per comunicare che è stato implementato il nuovo sistema **"QR Code dell'Invalidità Civile"** per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Il codice QR (quick-response) può essere letto attraverso apposite applicazioni tra cui **"Inps Mobile"** e può essere utilizzato per attestare in tempo reale lo stato di invalidità e **accedere alle agevolazioni** previste dalla normativa vigente in materia di invalidità civile, nonché agli eventuali benefici erogati da soggetti esercenti (sconti, esenzioni, accessi preferenziali, servizi di assistenza, sgravi fiscali, etc.).

Generazione del QR Code

Per ottenere il QR Code è sufficiente utilizzare l'apposito servizio online disponibile sul sito www.inps.it, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali: PIN, SPID, CNS o CIE.

Una volta generato, il codice può essere stampato o conservato in formato digitale ed esibito in tutte le occasioni in cui si renda necessario per accedere a una delle agevolazioni previste dalla normativa.

L'erogatore del beneficio potrà verificare in tempo reale la sussistenza dello stato di invalidità leggendo il QR Code tramite un normale lettore, presente ormai in tutti i dispositivi mobili di ultima generazione. È

sufficiente infatti inquadrare il codice per richiamare il **servizio online di verifica** che si apre all'interno del browser integrato nel dispositivo mobile dell'operatore dell'erogatore del beneficio. Il servizio richiede all'operatore l'inserimento del **codice fiscale** dell'interessato per verificare la corrispondenza dello stesso con i dati presenti nel QR Code e negli archivi dell'Istituto.

Verifica QR Code

Una volta ultimata la verifica di corrispondenza anagrafica, il servizio controlla lo **stato di invalidità del cittadino** e fornisce all'operatore un esito di 1° livello, visualizzando il messaggio "Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l'interessato rientra in almeno una delle casistiche sotto elencate" oppure "Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l'interessato NON rientra in nessuna delle casistiche sotto elencate".

Per la concessione di alcune particolari tipologie di agevolazioni, l'operatore potrebbe avere la necessità di conoscere il giudizio sanitario e il grado di invalidità relativo allo stato di invalidità dell'interessato con l'eventuale percentuale. Il servizio fornisce in questo caso un esito di 2° livello.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/10/2020, n. 4019

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Decontribuzione Sud applicabile anche ai giornalisti dipendenti

Nella circolare n. 10 del 2020, l'INPGI ricorda che anche i rapporti di lavoro giornalistico, già in essere o di nuova istituzione, possono godere della decontribuzione Sud, nella misura del 30%, da ottobre a dicembre 2021. Secondo quanto stabilito dal decreto Agosto, possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L'INPGI, nella circolare n. 10 del 30 ottobre 2020 recepisce la disciplina della **decontribuzione Sud** dettata dal **decreto Agosto**. Il **beneficio** è riconosciuto, nella misura del **30%**, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora "la sede di lavoro sia situata in regioni che nel

2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Misura dello sgravio contributivo

L’esonero, come detto, è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Condizioni per l’accesso allo sgravio contributivo

La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i **rapporti di lavoro subordinato**, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanzandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso della **regolarità contributiva** e delle seguenti ulteriori condizioni:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 30/10/2020, n. 10

Bilancio

Nel principio ISA 265

Revisore legale: come comunicare le carenze riscontrate nel controllo interno

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

Il principio ISA Italia 265 tratta della responsabilità di comunicare in modo appropriato ai responsabili delle attività di governance e alla direzione aziendale le carenze riscontrate dal revisore nel controllo interno. Il revisore può identificare carenze nel controllo interno non solo nel corso della valutazione dei rischi, ma anche in qualunque altra fase del processo di revisione contabile. Anche questo principio è stato aggiornato in agosto al fine di adeguarlo al progetto IFAC "Using the work of internal auditors".

L'ISA Italia 265, oggetto di revisione in agosto, tratta della **responsabilità del revisore** sulla comunicazione delle **carenze** riscontrate sul **controllo interno** identificate nel corso della revisione contabile del bilancio; in particolare le carenze devono essere comunicate in modo appropriato ai responsabili delle attività di Governance ed alla direzione aziendale.

Preleva il principio ISA Italia 265

Nell'identificare e valutare i rischi di **errori significativi**, il revisore è tenuto a valutare il sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile. Nell'effettuare tali valutazioni, il revisore prende in considerazione il controllo interno al fine di **definire procedure di revisione appropriate** alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno. Il revisore può identificare delle carenze nel controllo interno non solo nel corso della valutazione dei rischi, ma anche in qualunque altra fase del processo di revisione contabile.

Il principio di revisione ISA 265 specifica quali sono le carenze che il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di Governance e alla direzione (par. 6).

Carenze nel controllo di gestione

Le carenze nel controllo di gestione sussistono quando (par. 6, ISA Italia 265):

- un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio;
- non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

Le carenze sono **significative** quando secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di Governance e ciò avviene quando limitano l'efficacia dell'operato del sistema di controllo interno.

Nello svolgimento dell'attività di revisione, l'incaricato deve identificare le eventuali carenze del sistema di controllo interno e se quelle emerse sono o non sono significative (singolarmente o in combinazione tra loro). Il paragrafo A5 dell'ISA 265 stabilisce che la significatività di una carenza o di una combinazione di carenze dipende non solo dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità.

Al fine di supportare l'attività di controllo e di verifica dell'incaricato, il par. A6 del principio identifica i seguenti punti come **esempi di carenze significative**:

- la probabilità che le carenze portino in futuro a errori significativi nel bilancio;
- la possibilità della relativa attività o passività di essere oggetto di perdita o frode;
- la soggettività e la complessità della determinazione di importi stimati quali, ad esempio, le stime contabili del fair value;
- gli importi di bilancio esposti a tali carenze;
- il volume di movimenti che si è registrato o che potrebbe essere registrato nel saldo contabile o nella classe di operazioni esposti alla carenza o alle carenze;
- l'importanza dei controlli ai fini del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria (ad esempio: controlli generali di monitoraggio, controlli ai fini della prevenzione ed individuazione di frodi, controlli sulla scelta ed applicazione di principi contabili significativi, controlli su operazioni significative con parti correlate, controlli su operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, controlli sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria di fine esercizio);
- la causa e la frequenza delle eccezioni individuate a seguito delle carenze nei controlli;
- l'interazione della carenza con altre carenze nel controllo interno.

Come comunicare le carenze

Il revisore deve comunicare **tempestivamente** per

iscritto ai responsabili delle attività di Governance le carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione.

Inoltre, il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale (a un livello di responsabilità appropriato) quanto segue (par. 10, ISA Italia 265):

- per iscritto, le carenze significative nel controllo interno che il revisore ha comunicato o intende comunicare ai responsabili delle attività di Governance, a meno che risulti inappropriato comunicarle direttamente alla direzione;

- altre carenze nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile che non siano state già comunicate alla direzione da altri soggetti e che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione della direzione stessa.

Nella comunicazione scritta relativa alle carenze significative nel controllo interno, il revisore deve inoltre includere (par. 11, ISA Italia 265):

- una descrizione delle carenze ed una spiegazione dei loro potenziali effetti;

- sufficienti informazioni per permettere ai responsabili delle attività di Governance e alla direzione aziendale di comprendere il contesto della comunicazione.

In particolare, nel comunicare le **carenze significative** il revisore deve chiarire che:

- lo scopo della revisione contabile era quello di esprimere un giudizio sul bilancio;

- la revisione contabile ha tenuto in considerazione il controllo interno pertinente alla redazione del bilancio, al fine di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno;

- gli aspetti riportati sono limitati a quelle carenze che il revisore ha identificato nel corso della revisione contabile e che ritiene sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di Governance.

Alla base del processo di comunicazione non vi è pertanto l'emersione di carenze sul sistema di controllo interno in generale, ma le carenze che possono "influenzare in negativo" la significatività del bilancio o la sua correttezza. Il processo di valutazione del revisore avviene infatti all'interno dell'obiettivo della sua attività, ossia la **revisione** (in sintesi) delle **procedure contabili** per la redazione del bilancio, con le conseguenze che le carenze riscontrate sul controllo interno che non impattano sul bilancio potrebbero non essere comunicate anche se, al fine della reciproca collaborazione e per superare tutte le inefficienze, si ritiene necessario comunque evidenziarle anche se in modo informale.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Investire in beni immateriali 4.0: quanto conviene alle imprese

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi funzionali ai processi di trasformazione 4.0 possono fruire del credito d'imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020. L'incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Quanto si può risparmiare? Tra i beni agevolabili rientrano software, sistemi, piattaforme e applicazioni ed anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing.

Chi

Possono beneficiare del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni immateriali 4.0** previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 190, l. n. 160/2019) **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse:

- le imprese in stato di **liquidazione volontaria**, **fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** (articolo 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Cosa

Sono agevolabili gli investimenti in **beni immateriali strumentali nuovi** funzionali ai processi di **trasformazione 4.0**, ricompresi nell'Allegato B della legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016), come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), quali.

In sintesi, rientrano tra i beni agevolabili software, sistemi, piattaforme e applicazioni.

Come

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**.

Attenzione

Si considerano **agevolabili** anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

Le imprese devono:

- conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta **determinazione dei costi agevolabili**;
- indicare nelle fatture e negli altri **documenti** relativi all'**acquisizione dei beni agevolati** l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative previste dalla legge di Bilancio 2020 ("bene agevolabile ai sensi del disposto di cui all'art. 1, commi da 184 a 194, della l. n. 160/2019"). L'eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di **fattura in formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di **fattura elettronica**, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso (Agenzia delle Entrate, risposte agli **interpelli 438 e 439** del 5 ottobre 2020);
- produrre o una **perizia tecnica semplice** rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti

che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco di cui all'Allegato B alla legge di Bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione del legale rappresentante**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Quando

Il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il **30 giugno 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 si verifichino entrambe le seguenti **condizioni**:

- il **relativo** ordine risulti **accettato dal venditore** e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

Il credito d'imposta **non spetta** per gli investimenti

riguardanti beni effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. A essi continua ad applicarsi la maggiorazione del 40% di cui all'articolo 1, comma 62, della l. n. 145/2018. Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, in **3 quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

Calcola il risparmio

IPOTESI INVESTIMENTO INFERIORE A 700.000 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che un'impresa nel 2020 effettui investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 per un **totale di 180.000 euro**.

Il credito d'imposta spettante è pari a euro 27.000 ($180.000 \times 15\%$).

Costi ammissibili	Costi sostenuti	Credito di imposta spettante	% di risparmio
Costo investimento effettuato	180.000 euro	27.000 euro	15%

IPOTESI INVESTIMENTO SUPERIORE A 700.000 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che un'impresa nel 2020 effettui investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 per un

totale di 880.000 euro.

Il credito d'imposta è pari al **15%** del costo per investimenti fino a 700.000 euro, zero oltre tale limite.

Il credito d'imposta spettante quindi è pari a euro 105.000 ($700.000 \times 15\%$).

Costi ammissibili	Costi sostenuti	Credito di imposta spettante	% di risparmio
Costo investimento effettuato	880.000 euro	105.000 euro	11,93%

Finanziamenti

Dal 3 novembre 2020

Bonus mobilità: come presentare la domanda

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Parte la corsa per chiedere il bonus mobilità, il contributo per l'acquisto di biciclette, handbike, monopattini, hoverboard, segway o per servizi di sharing mobility. Le domande devono essere inoltrate, dal 3 novembre, esclusivamente attraverso l'applicazione web dedicata, disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente. Per l'accesso è necessario essere in possesso di credenziale SPID di livello 2. Le richieste possono essere relative sia ad acquisti già effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 che ad acquisti da effettuare dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. L'erogazione del buono avverrà nei limiti delle risorse disponibili, pari a 210 milioni di euro. La velocità di invio delle richieste sarà, quindi, determinante. Cosa serve per ottenere il contributo?

Ai blocchi di partenza il **bonus mobilità**. È prevista infatti per il **3 novembre 2020** l'apertura dello sportello per richiedere il contributo per l'acquisto di **biciclette**, handbike, **monopattini**, hoverboard, segway o per servizi di sharing mobility, esclusi quelli mediante autovetture.

Le domande possono essere relative sia ad acquisti già effettuati dal 4 maggio 2020 fino al 2 novembre 2020 che ad acquisti da effettuare dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il buono è pari al **60%** della **spesa del bene** o del servizio acquistato, per un **massimo di 500 euro**.

Il contributo può essere richiesto **una sola volta** e per l'acquisto di un solo bene o servizio ammissibile.

I buoni saranno emessi secondo l'**ordine temporale di arrivo** delle istanze fino ad **esaurimento delle risorse** disponibili, pari a 210 milioni di euro. La velocità di invio delle richieste sarà quindi determinante per ottenere il bonus.

Come si presenta la domanda

Le domande per richiedere il bonus devono essere presentate attraverso l'applicazione dedicata all'indirizzo www.buonomobilita.it.

L'applicazione sarà operativa dal **3 novembre 2020** (60esimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 14 agosto 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvenuta il 5 settembre 2020).

Attivazione dello SPID

Per l'accesso è necessario avere le **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di **livello 2**.

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID è necessario accedere al sito istituzionale www.spid.gov.it/richiedi-spid, scegliere uno dei **soggetti abilitati** (Aruba, Infocert, IntesaID, Lepida, Namirial, Poste, Sielte, SpidItalia, TimID) e registrarsi sul loro sito. I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

È necessario essere in possesso di un **documento di**

identità valido (carta di identità, passaporto o patente) e della tessera sanitaria (con il codice fiscale). Se si risiede all'estero occorre un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente) e il codice fiscale.

Sono richiesti inoltre un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente.

Acquisti già effettuati

Per gli acquisti già effettuati dal **4 maggio al 2 novembre 2020**, si richiede il rimborso di quanto già speso. A tal fine, deve essere:

- comunicato il proprio **IBAN** (il conto corrente deve essere intestato al richiedente);
- allegato il **documento giustificativo di spesa** (fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali). Prima di presentare la domanda è quindi necessario scannerizzare il documento di acquisto intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) e salvare il documento in **formato pdf**.

La richiesta deve essere presentata entro e **non oltre il 2 gennaio 2021** (60 giorni dall'operatività dell'applicazione web).

Il rimborso verrà accreditato **direttamente** tramite bonifico sul **conto corrente** indicato.

Acquisti da effettuare

Per gli acquisti che saranno effettuati **dal 3 novembre al 31 dicembre 2020**, invece, si richiede la generazione di un buono mobilità in proprio favore. La **domanda** deve essere presentata **prima dell'acquisto**, indicando il bene o il servizio che intendono acquistare. È possibile scegliere la fascia di importo del buono:

- fino a 150 euro;
- fino a 300 euro;
- fino a 500 euro.

In seguito al completamento della registrazione, l'applicazione crea il buono, che dovrà essere utilizzato **entro 30 giorni** dalla relativa generazione e comunque entro il 31 dicembre 2020, pena l'annullamento,

esclusivamente presso gli esercenti accreditati (l'elenco degli esercenti accreditati è disponibile sull'applicazione web www.buonomobilita.it).

In caso di **annullamento del buono**, è possibile richiedere l'emissione di uno nuovo.

Il buono generato riporta il **nome e il cognome** dell'utente, il **valore massimo** del buono, un **bar-code** e un **QR-code**. È cura dell'esercente comunicare, attraverso l'applicazione web, il codice del buono e l'importo del bene acquistato: l'applicazione web in tempo reale informa l'esercente l'effettivo valore del buono e il costo a carico dell'acquirente. L'esercente verifica gli importi e, se non riscontra anomalie, procede con l'acquisizione del buono e con la successiva validazione ai fini del rimborso.

Chi può chiedere il buono

Possono presentare domanda per il buono i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):

- nei **Comuni** con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- nei **capoluoghi di Regione** (anche sotto i 50.000 abitanti);
- nei **capoluoghi di Provincia** (anche sotto i 50.000 abitanti);
- nei comuni delle **Città metropolitane** (anche al di sotto dei 50.000 abitanti): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.

Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1° gennaio 2019.

Per cosa si può richiedere

Il buono può essere richiesto per l'acquisto di:

- **biciclette nuove o usate**, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- handbike nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la **mobilità personale** a propulsione prevalentemente **elettrica**, di cui all'articolo

33-bis del decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 8/2020), quali: **monopattini**, hoverboard, segway;

- servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

Attenzione

Come puntualizzati nell'ambito delle FAQ pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sul sito www.minambiente.it/buono-mobilita:

- per l'acquisto di **biciclette a pedalata assistita** è possibile usufruire del buono solo se sono rispettati i requisiti fissati dal Codice della strada, quali: potenza massima del motore pari a 0,25 kW, assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h, interruzione dell'assistenza se si smette di pedalare;
- per mobilità condivisa a uso individuale si intende una modalità di spostamento che prevede l'uso di **veicoli condivisi** messi a disposizione da **operatori pubblici e privati**. Tali servizi vengono comunemente definiti "sharing mobility" (bike-sharing, scooter-sharing, monopattino-sharing);
- è possibile fare richiesta del buono anche per **acquisti via internet**, anche da **aziende straniere**. Per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 presso rivenditori stranieri, è necessario avere una **fattura**, anche in **lingua inglese**, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali. Gli acquisti effettuati dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, invece, possono essere effettuati esclusivamente presso gli esercenti accreditati;
- nel caso di acquisto di veicoli usati per la mobilità personale e bici usate è necessario ottenere una fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali;
- **non possono** essere acquistati **accessori e/o componentistica** (telai, ruote, motori elettrici, caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).

Verifiche da effettuare per la richiesta del buono mobilità

1. Il buono può essere richiesto per l'acquisto di biciclette, handbike, monopattini, hoverboard, segway o per servizi di sharing mobility, esclusi quelli mediante autovetture.
2. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro.
3. Il buono può essere richiesto una sola volta e per l'acquisto di un solo bene o servizio ammissibile.
4. Il contributo può essere richiesto esclusivamente dai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nei comuni delle Città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
5. Per gli acquisti già effettuati al 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 è possibile richiedere il rimborso entro il 2 gennaio 2021, allegando il documento giustificativo di spesa (fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali). In tal caso, il rimborso viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda (che deve essere intestato al richiedente).

6. Per gli acquisti che saranno effettuati dal **3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020**, il buono ha una validità massima di 30 giorni dall'emissione. Deve essere utilizzato presso strutture o esercenti convenzionati e pubblicati sull'applicazione web www.buonomobilita.it. Se non viene speso entro detto termine, sarà annullato e, per ottenere un nuovo buono, si deve presentare una nuova richiesta.

Impresa

Da gennaio 2021

Brexit: le formalità doganali che vanno rispettate per non pagare sanzioni

di Massimo Fabio , di Aurora Marocco , di Gaia Giglio - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Le aziende per lo svolgimento delle operazioni commerciali di import ed export tra il Regno Unito e l'Unione europea dovranno attenersi a specifiche formalità con l'entrata in vigore della Brexit. Dal 1° gennaio 2021, per poter importare merci in UK gli operatori dovranno assicurarsi di avere un numero EORI del Regno Unito o viceversa, di un numero EORI dell'UE se presentano dichiarazioni doganali in Europa, il "Commodity Code" delle merci, necessario per presentare la dichiarazione doganale e per il calcolo dei dazi in importazione, nonché il valore in dogana delle merci. Dovranno, inoltre, assicurarsi che le attività di importazione ed esportazione siano in linea con le previsioni del "Sanctions Act", per non incorrere in possibili sanzioni.

L'autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), con la guida "The Border with the European Union, Importing and Exporting Goods - October 2020", ha definito le modalità operative alle quali gli operatori economici dovranno attenersi per lo svolgimento delle **operazioni commerciali di import ed export** tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

Leggi anche [Brexit: ancora nessun accordo tra UE e UK. Cosa devono fare le imprese](#)

L'entrata in vigore delle novità ivi previste è stata scaglionata in tre differenti stage:

1. il primo a partire dal mese di **gennaio 2021**;
2. il secondo dal mese di **aprile 2021**;
3. il terzo dal mese di **luglio 2021**.

Operazioni preliminari all'importazione

Dal **1° gennaio 2021**, per poter importare merci nel Regno Unito gli operatori economici dovranno preliminarmente assicurarsi di avere:

- i) un **numero EORI** del Regno Unito (viceversa, necessiteranno di un numero EORI dell'UE se presentano dichiarazioni doganali in UE);
- ii) il **Commodity Code** delle loro merci, necessario per la presentazione della dichiarazione doganale e per il calcolo dei dazi in importazione;
- iii) il valore in dogana delle merci.

Saranno, inoltre, chiamati a valutare la possibilità di beneficiare delle semplificazioni o facilitazioni descritte nella guida citata e, in particolare, le **delayed declarations**, previste per le **merci non controllate** (che rappresentano la stragrande maggioranza delle importazioni di merci).

Gli operatori economici dovranno, infine, valutare se ricorrere ad un **intermediario** per la presentazione delle dichiarazioni doganali nei sistemi dell'HMRC. La presentazione avviene attraverso il sistema di gestione doganale delle merci importate ed esportate ("Customs Handling of Import and Export Freight",

c.d. "CHIEF") ad opera del soggetto (dichiarante o suo rappresentante) in possesso di un **badge CHIEF**, reso disponibile dal HMRC su richiesta.

Con riferimento alle **sanzioni**, il Regno Unito implementerà un nuovo sistema di sanzioni in tema di importazioni, esportazioni e servizi associati, previsto dal Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (Sanctions Act) e ispirato ai regimi sanzionatori vigenti nell'Unione Europea. Pertanto, gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attività di importazione ed esportazione poste in essere siano in linea con le previsioni del Sanctions Act.

Dichiarazioni doganali

Da gennaio 2021, gli operatori commerciali che introdurranno nel Regno Unito **merci controllate** dovranno presentare una dichiarazione doganale completa o, laddove autorizzati, potranno utilizzare le procedure di dichiarazione doganale semplificate (Simplified Customs Declaration Procedures). Le merci controllate sono indicate nell'allegato C della guida (vi rientrano, a titolo esemplificativo, le merci sottoposte ad accisa, le sostanze chimiche tossiche, i prodotti ittici e le armi da fuoco).

Per l'introduzione di **merci non controllate**, da gennaio a luglio 2021, gli operatori commerciali avranno due opzioni:

1. utilizzare le **delayed declarations**;
2. presentare una **dichiarazione doganale completa** all'atto dell'introduzione delle merci nel Regno Unito (o, se autorizzati, utilizzare le procedure di dichiarazione doganale semplificate).

Delayed declarations

In un'ottica di semplificazione delle importazioni di beni nel Regno Unito, fino a luglio 2021 gli operatori economici (o ai loro intermediari) potranno tenere traccia nei propri registri delle merci in ingresso nel

Regno Unito per poi presentare, **entro 6 mesi dall'importazione**, una delayed declaration al HMRC. Gli operatori commerciali dovranno, tra gli altri, tenere traccia:

- i) del **numero univoco** che consente di identificare la spedizione nei propri registri;
- ii) della **data e ora** di ingresso;
- iii) della **quantità e descrizione** delle merci;
- iv) del **valore in dogana**, ecc.

Inoltre, laddove le merci provengano da un luogo in cui non vi sono sistemi di controllo doganale, dovranno essere accompagnate da un numero EORI del Regno Unito.

Non sarà possibile ricorrere alle delayed declarations in caso di merci:

- i) controllate;
- ii) non aventi lo status unionale o non precedentemente immesse in libera pratica nell'UE;
- iii) non destinate alla vendita nel mercato del Regno Unito.

Inoltre, non potranno ricorrere alle delayed declarations gli operatori economici che presentano una "poor recent compliance history", intesa come prova recente ed evidente di **gravi inadempienze agli obblighi fiscali e doganali**, in particolare relativi al commercio transfrontaliero (dogane, IVA e accise).

Dopo il 30 giugno 2021, non sarà più possibile ricorrere alle delayed declarations e, pertanto, gli operatori economici dovranno compilare una dichiarazione doganale per l'importazione delle merci nel Regno Unito, da presentare al CHIEF o al nuovo Customs Declaration Service.

Simplified Customs Declaration Procedures

Da gennaio 2021, gli operatori economici che intendono introdurre nel Regno Unito le **merci controllate** elencate nell'**Annex C** potranno - loro stessi o i loro intermediari - essere autorizzati a ricorrere alle procedure di **dichiarazione doganale semplificate**. Tra i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione vi rientra

l'adeguata gestione dei processi doganali, dimostrata dalla corretta registrazione delle operazioni doganali e, pertanto, dalla capacità dell'operatore di presentare correttamente una dichiarazione doganale al HMRC.

Esistono due tipologie di procedure di dichiarazione doganale semplificate in importazione:

1. la **registrazione nei registri del dichiarante** ("Entry in Declarant's Records" o "EIDR"), la quale prevede che le merci non vengano dichiarate alla dogana attraverso i sistemi del HMRC al momento dell'importazione, essendo sufficiente che le informazioni vengano annotate nei registri commerciali dell'importatore;
2. la **procedura di dichiarazione semplificata** ("Simplified Declarations Procedure" o "SDP"), la quale prevede la presentazione di una dichiarazione semplificata da presentare al momento dell'importazione. Entrambe le procedure prevedono, quindi, meno formalità alla frontiera, potendo le eventuali ulteriori informazioni doganali esser fornite mediante una dichiarazione supplementare presentata al HMRC in un momento successivo.

Requisiti aggiuntivi per specifiche merci

La guida prevede, infine, che a partire da gennaio 2021 alcune merci - specificatamente indicate nel documento in esame - siano sottoposte a controlli aggiuntivi.

In particolare, si tratta di merci rientranti nelle seguenti macro-categorie:

- goods covered by International Conventions / Commitments (vi rientrano, ad esempio, le **specie protette** di cui alla Convenzione CITES);
- le merci soggette a **controlli sanitari e fitosanitari** (quali, ad esempio, i prodotti di origine animale, gli animali vivi, le piante e i prodotti vegetali);
- le merci aventi Specific Customs Requirements (si tratta dei **prodotti sottoposti ad accisa**);
- le **altre merci** (categoria residua che ricomprende, tra gli altri, l'acqua in bottiglia, le **sostanze chimiche**, le **armi da fuoco**, ecc.).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.